**TAR Lazio Roma Sez. II bis n. 8201 del 1/10/2012 – Pres. Vinciguerra – Est. Arzillo – Ric. C. c. Ministero dell’Ambiente**

**Vas e Via**  – rispetto del principio di partecipazione – Convenzione di Aahrus.

*Le modalità di pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 24 comma 2 del TUA sono rispettate nel momento in cui la pubblicazione sia contestuale alla presentazione dell’istanza e, nel caso di progetti di competenza statale, sia eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale nonchè su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata, in tal modo è altresì garantita la funzione partecipativa garantita da questo obbligo di legge, come indicato dall’art. 6 della Convenzione di Aahrus ratificata in Italia dalla Legge n. 108/2001.*

Fatto e Diritto

Considerato in fatto e in diritto:

1. I C. impugnano il decreto prot. DVA DEC - 2011 – 0000126 del 29 marzo 2011 emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, recante un giudizio favorevole, con prescrizioni, in ordine all’impatto ambientale del programma dei lavori da effettuarsi nell’area del “permesso di ricerca idrocarburi d505 BR-EL” presentato da P. s.r.l., limitatamente alla fase della ricerca sismica con la tecnica cd. di “air gun”, unitamente agli atti presupposti e connessi (tra cui gli atti adottati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS e il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

Nel presente giudizio viene in rilievo solamente la cd. “ispezione sismica”, propedeutica all’eventuale successiva fase di perforazione di un pozzo esplorativo. Detta attività di rilevamento geosismico verrebbe svolta in un’area situata a circa 40 Km da Punta Penna e a circa 26 Km dalle isole Tremiti.

I Comuni ricorrenti muovono dalla considerazione che l’intervento in questione si svolgerà in un sito che dista poche decine di chilometri dal proprio territorio, che ne subirà i relativi effetti; e affermano che la tecnica dell’Air Gun - consistente nello sparare nei fondali marini raffiche di aria compressa allo scopo di ottenere onde riflesse dalle quali ricavare dei dati utili a ricostruire la composizione del sottosuolo - è idonea a provocare consistenti danni all’ecosistema marino e una connessa forte diminuzione del pescato in un raggio di cinquanta/sessanta miglia nautiche. Essi fanno anche riferimento ai danni della successiva fase di perforazione, che comporterebbe la potenziale diffusione di sostanze tossiche nel particolare contesto del Mar Adriatico (chiuso e a fondale basso).

Essi propongono cinque motivi di ricorso così rubricati:

*1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 6 e ss. D. Lgs. n. 152/2006); violazione e falsa applicazione di legge (art. 6 L. n. 1/91); violazione dei principi della Direttiva CE n. 85/337; eccesso di potere per sviamento (circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208); accesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per travisamento; eccesso di potere per violazione ed erronea applicazione dei presupposti (Direttiva CE n. 85/337); illogicità manifesta;*

*2) violazione del principio di precauzione; violazione di legge (articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione; art. 3, comma 3 del TUE; art. 191, par. 2, del TFUE; art. 1 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione;*

*3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006); eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per difetto ed erronea istruttoria; eccesso di potere per travisamento; eccesso di potere per violazione ed erronea applicazione dei presupposti; illegittimità derivata;*

4) *violazione e falsa applicazione di legge (artt. 53, 55, 300, 301 e 304 del D. Lgs. n. 152/2006); violazione e falsa applicazione di legge (artt. 6 e 23 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006); violazione e falsa applicazione di legge (DPCM 27.12.1988 n. 16100); violazione di legge (art. 3 della L. n. 241/1990); eccesso di potere per difetto di motivazione e per motivazione contraddittoria; difetto di istruttoria; illegittimità derivata; eccesso di potere per violazione ed erronea applicazione dei presupposti; violazione dell’art. 174, par. 2 del Trattato CE;*

*5) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 23 e 24 del D. Lgs n. 152/2006); violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 del DPCM 27.12.1988); eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per difetto di motivazione; illegittimità derivata.*

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale Via/Vas, nonché Soc. Petroceltic Italia Srl, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 7 giugno 2012, e quindi trattenuto in decisione.

4. Va esaminato anzitutto il terzo motivo di ricorso, che attiene alle modalità di pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 6 aprile 2009.

Detta domanda è stata pubblicata:

- in data 8 aprile 2009 sui quotidiani “Il Tempo” e “Il Riformista”;

- in data 14 aprile 2009 sul quotidiano “Il Tempo – Edizione Abruzzo”;

- in data 11 marzo 2010 sul quotidiano “Il Quotidiano di Termoli”.

Secondo l’art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 (nel testo vigente *ratione temporis*), la pubblicazione deve essere contestuale alla presentazione dell’istanza (comma 1) e, nel caso di progetti di competenza statale, deve essere eseguita “su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata” (comma 2).

I Comuni ricorrenti sostengono che la pubblicazione effettuata non è pienamente conforme a tale disposizione.

La censura è fondata con riferimento alla pubblicazione sul “Quotidiano di Termoli”, per l’assorbente considerazione che essa è avvenuta non contestualmente alla presentazione della domanda, ma successivamente alla data (28.7.2009) in cui è stato reso il parere della Commissione VIA/VAS, con ciò compromettendo seriamente - con ogni evidenza - la funzione partecipativa della stessa, avuto anche riguardo a quanto sancito dalla Convenzione di Aahrus, ratificata dalla L. n. 108/2001, all’art. 6, comma 2, prima parte (“*Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus*”) e all’art. 6, comma 4 (“*Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que public peut exercer une réelle influence*”).

5. L’accoglimento della predetta censura comporta l’illegittimità dell’intera procedura e il conseguente annullamento degli atti impugnati, previo assorbimento delle censure non esaminate.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.